



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 308/16/CONS**

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE  
"REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI  
DI COMUNICAZIONE"**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 235/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;

2

h



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONDIDERATO che le informazioni comunicate dai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e dagli operatori di rete al Registro degli operatori delle comunicazioni (ROC) sono necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Autorità in materia di regolamentazione e vigilanza del settore radiotelevisivo;

CONSIDERATO che, tra le predette funzioni, rientra la verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dalla delibera n. 565/14/CONS, l'Autorità, per le suddette verifiche, si avvale delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell'ambito degli adempimenti al ROC;

RITENUTO necessario, al fine di rendere più complete e maggiormente aderenti alle citate esigenze istruttorie dell'Autorità le informazioni trasmesse dagli operatori nell'ambito degli adempimenti ROC, apportare alcune modifiche e integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*" e, in particolare, alla sezione "*Dichiarazioni relative all'attività svolta*" di cui all'allegato B della predetta delibera nonché al modello 21/ROC recante "*Operatore di rete*" e al modello 24/ROC recante "*Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

#### ***Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta***

1. Il primo punto della sezione "*Dichiarazioni relative all'attività svolta*" dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*“Gli operatori di rete producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporta gli estremi del provvedimento di autorizzazione, le modalità di diffusione, le indicazioni dei diritti d'uso attribuiti e le informazioni relative ai rapporti con i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici trasportati”.*

2. Il secondo punto della sezione *“Dichiarazioni relative all'attività svolta”* dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

*“I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC, che riporta la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la modalità di fornitura del servizio, la tipologia di contenuto, l'ambito di diffusione, la piattaforma trasmissiva, i dati di palinsesto, la testata giornalistica e le informazioni relative agli operatori di rete su cui è trasportato il servizio di media”.*

### **Articolo 2**

#### ***Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS***

1. Il modello 21/ROC, recante *“Operatore di rete”*, è sostituito dal nuovo modello 21/ROC allegato alla presente delibera.
2. Il modello 24/ROC, recante *“Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari”*, è sostituito dal nuovo modello 24/ROC, recante “Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici” allegato alla presente delibera.

### **Articolo 3**

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016 i fornitori di servizi di media audiovisivi e gli operatori di rete trasmettono in via sperimentale, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), una comunicazione di variazione al Registro degli operatori di comunicazione, compilando i modelli 21/ROC e 24/ROC così come modificati dalla presente delibera. ly
2. Restano impregiudicati gli obblighi di comunicazione dei modelli 21/ROC e 24/ROC, nell'ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione relativi ad eventuali successive variazioni e alla comunicazione annuale, di cui agli articoli 10 e 11 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente al testo coordinato dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e ai modelli 21/ROC e 24/ROC come modificati dalla presente delibera.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 21 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecci

67

2